



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXII - n.5 - Ancona Maggio 2016

Cos'è il TTIP? Nessuno ne parla...



E' un trattato internazionale di liberalizzazione commerciale per abbattere i dazi e le dogane in modo che il commercio tra l'Europa e gli Stati Uniti diventi più semplice e più penetrante: di fatto un mercato unico!

Noi non sappiamo, ad oggi, se questo sia effettivamente pericoloso, ma per il fatto che nessuno ne parli in maniera esaustiva un po' ci preoccupa. Sembrerebbe, e dico sembrerebbe, che si stia definendo un negoziato più o meno segreto tra Commissione UE e Governo USA per costruire un blocco unico, un cosiddetto commercio interno tra Europa ed USA, da contrapporre agli altri Paesi, le cui regole non verranno gestite o valutate dai Governi ma, bensì, da organismi

tecnici sovranazionali, non si capisce bene da chi controllati.

Tali organismi dovrebbero avere il compito di valutare se gli opposti Stati qualora introducessero normative, anche importanti per i propri cittadini, dovessero ledere gli interessi passati, presenti e futuri di imprese USA o Italiane (Europee) che in quegli Stati esportano il loro prodotti.

Pertanto, le eventuali vertenze non verrebbero giudicate da tribunali ordinari che ragionano in virtù di tutta la normativa vigente, ma da un consesso riservato di avvocati commerciali superspecializzati che giudicherebbero solo sulla base del trattato stesso se uno Stato - magari introducendo una regola

SOMMARIO

APERTURA

- *Cos'è il TTIP?* pag. 1,2

ECONOMICO

- *LATTE: aiuto alle imprese* pag. 3

- *Erba Medica* pag. 4

- *OCM Vino* pag. 5

- *Vino, proroga registro telematico* pag. 5

- *Quaderno di campagna* pag. 11,12

FISCALE

- *Misure fiscali agricole* pag. 6-8

- *Revisione macchine agricole* pag.9,10

LAVORO

- *Licenziamento disciplinare* pag.11

www.anconaconfagricoltura.it

www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- *Ideazione grafica e impaginazione:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- *Stampa:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



a salvaguardia del clima, o della salute – stia creando un danno a un'impresa. Se venisse trovato colpevole, quello stato o comune, o regione, potrebbe essere costretto a ritirare il provvedimento o ad indennizzare l'impresa: una follia?! Se a questo aggiungiamo che tale trattato dovrà valutare, attraverso esperti ad hoc nominati, l'impatto commerciale non solo di ogni marchio, regola od etichetta, ma anche il contratto di lavoro o lo standard di sicurezza operativi a livello nazionale, federale o europeo, ci si rende subito conto della pericolosa china che ciò possa prendere.

Comunque, a quanto se ne sa, dopo

che il Parlamento europeo ha votato nel 2013 il mandato a negoziare esclusivo alla Commissione – come richiede il Trattato di Lisbona – potrà soltanto porre dei quesiti circostanziati, e poi avrà solo diritto di voto finale “del prendi o lascia” quando il negoziato sarà completato. Nel frattempo non può avere accesso di modifica sul testo, un po' come i Governi Nazionali.

Nessuno, ad oggi, è in grado di valutare gli effetti futuri di tale Trattato ma i settori di produzione e consumo come cibo, farmaci, energia, chimica, ecc. sarebbero tutti esposti a ulteriori privatizzazioni e alla potenziale acquisizione da parte delle imprese e dei gruppi

economico-finanziari più attrezzati, e dunque più competitivi. Senza pensare che misure protettive, come i contratti di lavoro, misure di salvaguardia o protezione sociale (come le pensioni) o ambientale, potrebbero essere spazzati via a patto di affidarsi allo studio legale giusto e ben accreditato.

Sembrerebbe incredibile, ma di fatto stiamo assistendo ad una sostituzione della politica da parte della tecnocrazia: sarà meglio? Non mi esprimo, ma Gaber con “La presa del potere” del 1972 fu una specie di profeta.

Sarà meglio seguire da molto vicino questo TTIP

Alessandro Alessandrini



LATTE: FINALMENTE UN AIUTO CONCRETO ALLE IMPRESE DI ALLEVAMENTO

In arrivo una moratoria di ben trenta mesi che sospenderà le rate dei mutui in capo agli allevatori e agli allevamenti italiani.

Questo l'esito delle trattative portate avanti dal Mipaaf che, nella giornata di martedì 15 marzo, ha siglato il protocollo d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana, l'ABI.

Si tratta di un importante risultato conseguito da parte del Ministero delle Politiche Agricole, grazie a cui un'intera categoria, quella degli allevatori, potrà prendere fiato in un contesto economico congiunturale decisamente poco favorevole. L'accordo, nel concreto, prevede la **sospensione dei pagamenti delle rate da parte degli allevatori.**

Le risorse per fronteggiare questa moratoria saranno attinte dal cosiddetto Fondo Latte del Ministero, nato per la ristrutturazione dei debiti degli allevatori, e in forza dell'Accordo per il Credito 2015. Saranno ammessi all'agevolazione anche coloro che non fanno parte del sopracitato Fondo, che potranno ottenere la sospensione della quota capitale delle rate.

Inoltre, è fatta salva anche la possibilità delle singole banche, anche sulla base di singole intese che verranno stipulate successivamente, di applicare condizioni ulteriormente più favorevoli ai soggetti beneficiari di tali agevolazioni.

In un momento in cui i prezzi del latte alla stalla non coprono da mesi i costi della produzione, l'obiettivo che il Mipaaf prova a perseguire, anche grazie a questo provvedimento, riguarda la riduzione degli oneri concreti che rendono svantaggiosa e diseconomica l'attività di allevamento, specialmente se messa in relazione a quella del resto d'Europa.

Oltre a tale importante misura, il protocollo siglato da ABI e dal Ministero prevede anche la formazione di un tavolo tecnico per definire le modalità di trasformazione dell'attuale garanzia sussidiaria Ismea in uno strumento di mitigazione del rischio di credito coerente con i regolamenti internazionali.



ERBA MEDICA COME CLASSIFICARLA AI FINI PAC



La nota ministeriale PIUE 03 prot. 2253 del 30.3.2016 fornisce chiarimenti e indicazioni su come classificare le superfici a erba medica, ai fini dell'assolvimento dell'impegno di diversificazione culturale previsto dal regime di "inverdimento" della PAC.

La nota fa seguito e riprende la risposta della Commissione Europea, di pari oggetto, pubblicata lo scorso 18 marzo.

Anche il Mipaaf precisa che:

- l'erba medica coltivata in purezza non è erba da foraggio, bensì una coltura soggetta a diversificazione;

- in deroga, le aziende che hanno dichiarato nel 2015 erba medica su oltre il 75% della superficie aziendale a seminativo, non vanno incontro a riduzioni dell'aiuto "greening";

- tale flessibilità si estende agli anni successivi al 2015 se la superficie a medica risulta oggetto di un contratto di fornitura pluriennale (ad allevamenti, essiccatoi industriali, mangimifici, ecc.)

Confagricoltura ritiene insufficiente

la soluzione prospettata dalla CE e quindi

Continua a pressare il Mipaaf a livello politico, affinché la suddetta flessibilità sia estesa anche ai tanti casi di aziende che, senza contratto con terzi, hanno seminato erba medica pluriennale nel 2015 (o anteriormente) su oltre il 75% della superficie a seminativo, dichiarandola in buona fede come erba da foraggio e beneficiando così dell'esonero dall'impegno di diversificazione.

OCM Vino

Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi

Si informa che è stato emanato il decreto direttoriale n. 43478 del 25/05/2016, recante “OCM Vino - Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016”.

Il provvedimento e i relativi allegati sono disponibili presso la

[URLhttps://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10146](https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10146)

Si segnala che la scadenza per presentare i progetti e partecipare al bando è stata fissata per il **30 giugno 2016**



VINO: Proroga registro telematico

Si informa che a seguito della nostra richiesta il Ministero ha emanato il decreto che proroga l’entrata in vigore della tenuta dematerializzata dei registri vitivinicoli al 1 gennaio 2017. Si ricorda che Confagricoltura ha chiesto di prolungare il periodo di sperimentazione per consentire un più agevole passaggio dal sistema cartaceo a quello telematico, evitando aggravii per le imprese che operano nel settore vitivinicolo. Si rinnova l’invito a partecipare alla fase di sperimentazione utilizzando il registro telematico di prova sul portale

<http://mipaaf.sian.it>

con il quale è possibile esercitarsi e testare le funzionalità del registro, a prescindere dalla modalità telematica scelta (on-line/web-service).

Misure fiscali di interesse agricolo

Legge di stabilità 2016

(Legge 28/12/2015 n. 208)



Con la circolare n. 20 del 18/05/2016, l'Agenzia delle entrate ha fornito i principali chiarimenti sulle norme fiscali contenute nella legge di stabilità 2016 che non hanno formato oggetto di altri specifici interventi in precedenti documenti di prassi. Con l'occasione, si riepilogano le misure di interesse per il mondo agricolo previste dalla stessa Legge n. 208/2015, tenendo conto che per altri argomenti (aumento percentuali di compensazione IVA del settore lattiero-caseario, rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati strumentali, c.d. imbullonati, assegnazione agevolata di immobili ai soci e trasformazione in società semplici, nuovo regime forfettario per i minimi, ecc.)

Esenzione IMU per i terreni agricoli

(Art. 1, commi 10-13)

Com'è noto, a partire dal 1° gennaio 2016, l'IMU non è più dovuta sui terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Contestualmente, sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 9 bis, del D.L. n. 4/2015 conv. in L. n. 34/2015, che hanno caratterizzato l'applicazione dell'IMU per i terreni agricoli a valere per gli anni 2014 e 2015 e, per le quali, si è in attesa delle decisioni della Corte costituzionale in ordine al vaglio della loro legittimità, dopo il rinvio operato dal TAR del Lazio con Ord. nr. 14156/2015.

Per tutti gli altri terreni agricoli, per i quali non può essere invocata l'esenzione, in carenza dei requisiti

soggettivi ed oggettivi di cui sopra (mancanza della qualifica IAP/CD o dell'iscrizione alla previdenza agricola, assenza del possesso e della conduzione diretta), torna comunque operativo il precedente perimetro di esenzione, valevole fino all'anno 2013, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale, ex art. 7, c. 1, lett. h), del D. Lgs. n. 504/92, dei terreni ubicati nei comuni individuati dalla circolare del Min. Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

In breve, l'IMU risulta ancora dovuta, con il moltiplicatore pari a 135, per i terreni agricoli dati in affitto o comodato, ancorché sia il locatore/comodante che l'affittuario/comodatario rivestano entrambi la figura di IAP o CD, ovvero per i terreni posseduti da soggetti non IAP o CD che li coltivano direttamente e che non ricadono nei comuni elencati nella citata circolare n. 9/93.

Ciò premesso, con apposita nota di risposta, Prot. 20535/2016, ad alcuni quesiti proposti dallo scrivente ufficio, il Dipartimento delle Finanze del MEF - Direzione Legislativa Tributaria e Federalismo Fiscale, ha chiarito che l'esenzione contenuta nella legge di Stabilità 2016 trova applicazione anche nei confronti dei familiari coadiuvanti del coltivatore

diretto i quali risultano proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare, in quanto risultano soddisfatti entrambi i requisiti richiesti dalla norma del possesso e della conduzione del terreno agricolo, in capo al familiare coadiuvante, nonché dell'iscrizione negli appositi elenchi previdenziali del nucleo familiare del capo-azienda, ex art. 11 della legge n. 9/1963.

È stata, altresì, data conferma dell'operatività della norma agevolativa a favore delle società agricole in possesso della qualifica di IAP, ex art. 1, c. 3, del D.lgs. n. 99/2004 (società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile) e dei soci persone fisiche, in possesso delle qualifiche di IAP e CD, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a coltivare i fondi attraverso una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ex art. 9 del D. Lgs. n. 228/2001.

Esclusione dall'IRAP per il settore agricolo

Art. 1, commi 70 - 72

A partire dal periodo d'imposta 2016, è stata introdotta l'esclusione generalizzata dall'IRAP per i soggetti che esercitano le attività agricole ex art. 32 del TUIR, nonché nei confronti delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.PR n. 601/1973, e di quelle che forniscono servizi nel settore selvicolturale.

Pertanto, l'esclusione trova applicazione in tutti i casi in cui siano svolte le predette attività di cui all'art. 32 del TUIR, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva degli esercenti le stesse attività (imprese individuali, enti, società di persone e società di capitali) e dalla natura del reddito prodotto (reddito agrario o reddito d'impresa). In breve, l'esclusione dall'IRAP riguarda le attività per le quali in precedenza si applicava l'aliquota dell'1,9 per cento.

L'imposta, invece, continua ad applicarsi con l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento per le attività di agriturismo, di allevamento con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e per le altre attività connesse rientranti nell'art. 56-bis del TUIR (produzioni di vegetali su più piani produttivi, attività di trasformazione o manipolazione di prodotti non rientranti nei D.M. di determinazione delle produzioni a reddito agrario, prestazioni di servizi a norma dell'art. 2135, c. 3, del c.c., ecc.), come pure per le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche per la parte eccedente i limiti di cui al novellato art. 1, c. 423, della legge n. 266/2005, pari 2.400.000 kWh, per le produzioni da biogas, e a 260.000 kWh per quelle da fotovoltaico.

Rivalutazione estimi catastali dei redditi dominicali ed agrari

Art. 1, comma 909.

In modifica dell'art. 1, c. 512, della legge n. 228/2012 (legge di Stabilità

per il 2013), e del successivo art. 7 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014 (c.d. decreto "Campolibero"), è stabilita a regime, a partire dal periodo d'imposta 2016, l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari dei terreni (già da rivalutare, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento) nella misura del 30 per cento, salvo che siano posseduti e condotti da IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola.

Regime di tassazione della produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali

Art. 1 - comma 910.

Tale regime di tassazione, alla cui definizione si è arrivati dopo un lungo lavoro sindacale e tecnico della Confederazione e dei suoi uffici competenti, è stato reso definitivo dal comma 910 in commento, pertanto, a regime, in base al nuovo comma 423, dell'art. 1, della L. n. 266/2005, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario.

Oltre i predetti limiti è prevista l'applicazione della tassazione forfettaria, sia ai fini IRPEF che IRES, a condizione che risulti, comunque, rispettato il criterio della prevalenza dei propri prodotti, come meglio chiarito con circolare dell'Agenzia delle entrate n. 32/2009.

Sul punto, va segnalato che più recentemente la stessa Agenzia, con

risoluzione n. 86/E/2015 ha avuto modo di ribadire che in assenza del requisito della prevalenza, non essendo garantito il rispetto dei criteri di connessione all'attività agricola principale, il reddito dell'energia prodotto oltre i suddetti limiti va determinato secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa.

Per quanto riguarda l'IRAP, premesso che per la produzione di energia e calorica oltre i limiti in parola troverà applicazione l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento (v. sopra), il valore della produzione netta può essere determinato forfettariamente aumentando, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs.n. 446/97, il reddito calcolato con la percentuale del 25 per cento delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.

Rideterminazione del costo o valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e di titoli e partecipazioni societarie

Art. 1 commi 887 e 888

E' riproposta una ulteriore riapertura dei termini per rivalutare il costo dei terreni edificabili e con destinazione agricola ovvero di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati

regolamentati, di cui agli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Com'è noto, la misura, più volte riproposta nel corso degli anni, consente di rideterminare il costo di acquisto dei predetti terreni e titoli, in base al valore risultante da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, con contestuale pagamento dell'imposta sostitutiva, al fine di ridurre il carico del prelievo fiscale sulle plusvalenze rientranti tra i redditi diversi, a norma dell'art. 67, c. 1, lett. a), b), c) e c-bis), del TUIR. Il comma 887 in commento fissa al 1° gennaio 2016 la data in cui deve essere verificato il possesso dei predetti beni ai fini di una nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto, e al 30 giugno 2016 il termine per la redazione della perizia giurata e per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta nella misura dell'8 per cento del valore risultante dalla stessa, che potrà essere effettuato anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate (per le rate successive alla prima) dell'interesse del 3 per cento annuo. Per gli ulteriori dettagli, si rinvia all'apposito paragrafo 11 del circolare n. 20/E.

Agevolazioni ex PPC (piccola proprietà contadina)

Art. 1 c. 907

Con il comma 907 si estendono i benefici fiscali in materia di imposte sui trasferimenti (aliquota catastale dell'1% e misura fissa

delle imposte di registro ed ipotecaria, anziché del 15% di registro), previsti per gli acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di IAP e CD, iscritti nella previdenza agricola, di cui dall'art. 2, c. 4-bis, del D. L. n. 194/2009 conv. in L. n. 25/2010 (ex PPC), anche agli acquisti effettuati dal coniuge e dai parenti in linea retta dei medesimi, purché proprietari di terreni agricoli e conviventi.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 12/E/2016, in risposta ad apposito quesito, ha chiarito che "in considerazione del dettato normativo deve ritenersi che per il coniuge e i parenti in linea retta l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale non sia necessaria per l'accesso alle agevolazioni in parola".

Resta ferma, tuttavia, l'applicazione delle cause di decadenza dall'agevolazione, previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 228/2001 e, di conseguenza, si decade dalla stessa qualora prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di trasferimento, vengano alienati volontariamente i terreni ovvero venga cessata la coltivazione degli stessi, salvo che per i casi ivi previsti.

Maggiori informazioni presso i nostri uffici

Revisione Macchine Agricole

Fermo restando la condivisione della necessità di aumentare i livelli di sicurezza in azienda, di contribuire al fine sociale di diminuire le cd. “morti verdi” su un agente materiale, quale il trattore che è il responsabile del maggior numero di infortuni nei luoghi di lavoro in agricoltura, nonché di ammodernare il parco macchine ormai obsoleto, la scelta di rendere obbligatoria la revisione delle macchine agricole, ci ha lasciato fin da subito molto perplessi per la complessità e l'onerosità dell'applicazione dell'adempimento.

Tali perplessità sono dovute principalmente a:

- il numero di veicoli che in poco tempo dovrà essere sottoposto a revisione (più di 2 due milioni di veicoli).
- le specificità di tali tipologie

di macchine (caratteristiche costruttive completamente diverse dagli altri veicoli);

- le difficoltà economiche legate al rinnovo del parco macchine;
- la mancanza di incentivi specifici per la rottamazione, limite del “de minimis” a 15.000 euro.
- le difficoltà che si potrebbero riscontrare nel raggiungere le officine autorizzate, spesso ubicate nei centri urbani più grandi.

Le tre proroghe stabilite dal Parlamento negli ultimi anni sono la conseguenza di queste difficoltà oggettive.

Da ultimo, inoltre, il “Milleproroghe 2016” è intervenuto con un ulteriore differimento del termine di entrata

in vigore della revisione dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016.

Sintesi degli obblighi

L'obbligo di revisione delle macchine agricole è stato introdotto dal 19 dicembre 2012, per effetto della modifica apportata all'articolo 111 del Codice della Strada dalla Legge 17/12/2012, n. 221.

L'inizio della revisione, in relazione all'ultima proroga concessa, è stato fissato al 30 giugno 2016.

In attuazione delle disposizione generali previste dal codice della strada è stato emanato il decreto DM 20 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale n.149 del 30-6-2015 che prevede una gradualità di applicazione, in funzione della tipologia di macchina (vedi tabelle).

Tempistiche di avvio della revisione in base al Dm 20 maggio 2015	
Tipologia di macchina agricola (art. 57 CdS)	termine iniziale per effettuare la revisione
Trattori agricoli	a partire dal 1 luglio 2016
Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi	a partire dal 31 dicembre 2017
Rimorchi agricoli	

Tipologia di macchina operatrice (art. 58 CdS)	termine iniziale per effettuare la revisione
Macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili	a partire dal 31 dicembre 2018
Macchine sgombraneve	
Carrelli	

Inoltre, per le sole trattrici viene specificata un'ulteriore gradualità secondo l'anno di immatricolazione, prevedendo un aggiornamento quinquennale da effettuarsi entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione.

La gradualità entro cui effettuare la revisione è contenuta nell'allegato 1 al provvedimento:

Trattori agricoli immatricolati	Termine di scadenza entro cui effettuare la revisione
entro il 31/12/ 1973	Entro il 31/12/2017
dal 1/01/1974 al 31/12/1990	Entro il 31/12/2018
dal 1/12/1991 al 31/12/2010	Entro il 31/12/2020
dal 1/01/2011 al 31/01/2015	Entro il 31/12/2021
dopo il 1/01/2016	al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

La prima scadenza risulta essere - a prescindere dall'entrata in vigore della revisione- quella del 31/12/2017, relativa ai trattori agricoli immatricolati entro il 31/12/1973.

Per l'effettiva operatività della revisione manca comunque ancora il decreto con cui devono essere definite:

- le modalità di esecuzione della revisione;
- la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili;
- le procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009.

In merito al suddetto provvedimento, ed alla decisione presa dal Ministero dei Trasporti e

dall'Inail, di prevedere nell'ambito della revisione anche il controllo dei requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro delle macchine abbiamo chiesto di prevedere:

- un unico soggetto istituzionale deputato alla verifica dei controlli in sede di revisione che non può che essere il Mit; la presenza di ispettori dell'Inail o delle Asl non farebbero altro che duplicare i costi;
- punti di controllo di semplice rilevazione;
- tariffe che siano in linea con quelle degli autoveicoli;
- una procedura semplificata per l'aggiornamento dei documenti di circolazione.

Si ricorda, infine, che l'articolo 111 del "nuovo codice della strada" dispone non solo la revisione obbligatoria delle macchine agricole

soggette ad immatricolazione, ma stabilisce anche la necessità di definire i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto del 20 maggio 2015, già citato, precisa all'art. 7 che i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per l'abilitazione all'uso delle macchine agricole, sono quelli stabiliti dall'Accordo CSR 53/2012 che verranno descritti in una nota successiva specifica per il patentino dei trattori e delle altre attrezzature utilizzate in agricoltura.

Licenziamento disciplinare limiti e annullamento

Il licenziamento disciplinare è legittimo solo in assenza di carenze motivazionali e con ricostruzione organica e degli episodi contestati: sentenza di Cassazione.

Nell'ambito del licenziamento disciplinare è necessario affrontare la questione giudiziaria in maniera corretta dal punto di vista giuridico, pena l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione: la Corte

di Cassazione si è espressa in merito con la sentenza n. 2328 del 5 febbraio 2016.

Licenziamento disciplinare

Il pronunciamento trae origine dall'impugnazione del licenziamento disciplinare di un operaio addetto al monitoraggio di un macchinario, sorpreso in più occasioni a dormire sul posto di lavoro, anche in virtù delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni (che riportava anche la

reazione offensiva del lavoratore al rimprovero verbale del direttore). Il lavoratore contestava, forte di ulteriori testimonianze, negava e motivava: in sintesi la ricostruzione degli episodi fatta in sentenza non corrispondeva al reale andamento dei fatti.

*Francesca Pietroforte
www.pmi.it 8 aprile 2016*

economico

QUADERNO DI CAMPAGNA

Considerando le gravi sanzioni economiche per chi non dovesse rispettare gli obblighi di una corretta tenuta del "Registro dei Trattamenti Fitosanitari" comunemente detto "Quaderno di Campagna" si torna sull'argomento ricordando:

per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati. In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

Obblighi validi per tutte le aziende:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
- documentazione d'acquisto costituita da:

- fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità (N.B.: lo scontrino senza indicazione del prodotto acquistato, quantità, riferimenti aziendali non è sufficiente);
- nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
- disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
 - prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
 - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
 - avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- Le registrazioni debbono essere effettuate entro 30 giorni dall'effettuazione del trattamento o concimazione (sia organica che minerale).

Avvertenze nella conservazione/ compilazione del Registro dei Trattamenti (RdT):

- Il Registro non necessita una vidimazione;
- **Deve essere conservato per almeno tre anni** dopo l'anno di riferimento e reso disponibile a tutti gli organi di controllo preposti, unitamente alla copie delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari;
- Può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare;
- Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione dell'RdT, dei CAA, previa notifica alla ASL di competenza;

- Può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa dal titolare dell'azienda, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi, in questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, una specifica delega scritta da parte del titolare;

• Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento; in alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;

- Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il RdT può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- L'RdT deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Per le zone vulnerabili dai nitrati (ZVN) di cui al DDPF_TAM n. 10 del 10/09/2003, ai fini del rispetto degli obblighi per la condizionalità è necessario inserire nel registro dei trattamenti anche le fertilizzazioni azotate.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

PROGRAMMA D'AZIONE DELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DELLA REGIONE MARCHE (ZVN)

Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al Decreto Legislativo n. 217 del 29 Aprile 2006:

L'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto leg 29 aprile 2006n. 217 è vietata:

- Nelle aree di cava
- Su terreni gelati, innevati, saturi di acqua
- A distanza inferiore a 25 metri dall'inizio dell'arenile per le acque di laghi artificiali e naturali
- A distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi
- A distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi
- Nei boschi
- Nel periodo compreso tra il 15 NOVEMBRE e il 15 FEBBRAIO di ogni anno nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (dal 1° NOVEMBRE al 28 FEBBRAIO nei terreni destinati ad altre colture)